

LETTERA INFORMATIVA N.30/2022

Decreto Semplificazioni - Tenuta e conservazione dei registri contabili



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.30/2022

Decreto Semplificazioni –

Tenuta e conservazione dei registri contabili

Il D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) ha riscritto l’art.7, comma 4-*quater*, del D.L. 357/1994, modificando la disciplina relativa alla **tenuta e conservazione dei registri contabili obbligatori tenuti con sistemi elettronici**.

■ La tenuta dei registri contabili

La disciplina dei registri contabili **tenuti con sistemi elettronici** è normata dall’art.7 del D.L. 357/1994 e, precisamente, dai commi 4-*ter* e 4-*quater*:

- ai sensi del comma 4-*ter* (che non è stato oggetto di alcuna modifica), è considerata regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge¹, qualora in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti ed in loro presenza;
- il comma 4-*quater* (prima della modifica in esame), in deroga a quanto stabilito dal comma 4-*ter*, statuiva che era ritenuta, in ogni caso, regolare la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultassero aggiornati sui predetti supporti elettronici e fossero stampati in presenza degli organi di controllo².

¹ Dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.

² Prima della modifica apportata dal *Decreto Semplificazioni*, l’Agenzia delle Entrate aveva ribadito che tenuta e conservazione dei documenti erano concetti ed adempimenti distinti e che, pertanto, i registri contabili dovessero essere posti in conservazione – ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale – laddove si fosse voluto mantenerli in formato elettronico e non cartaceo (Ris.16/E del 28 marzo 2022).

Con la modifica apportata dal D.L. 73/2022 viene stabilito che la precisazione di cui all'art.7, comma 4-*quater*, del D.L. 357/1994 è estesa anche alla **conservazione dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici e che, pertanto, anche la loro conservazione è ritenuta regolare pur in difetto di conservazione sostitutiva a norma di legge (ovvero della loro stampa), sempre che in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti ed in loro presenza.**

In altre parole, **risulta sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli solamente all'atto di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.**

Resta salva, ovviamente, la possibilità di conservare i registri contabili su supporto cartaceo o tramite conservazione sostitutiva, così come statuito dall'art.7 del D.L. 357/1994.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 23 settembre 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

